



NOTAIO  
FABRIZIO DILIBERTO

STATUTO

CASA DI CULTURA POPOLARE della SOCIETA' GENERALE DI MUTUO  
SOCCORSO-APS

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"CASA DI CULTURA POPOLARE DELLA SOCIETÀ GENERALE DI MUTUO SOCCORSO APS", abbreviabile in "CASA DI CULTURA POPOLARE APS" che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo vicentino e rappresenta la continuità storica e ideale con la Scuola Libera Popolare fondata nel 1904 e con la Casa di Cultura Popolare promossa dal 1945 dalla Società Generale di Mutuo Soccorso di Vicenza.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in Corso Andrea Palladio n.176, nel comune di Vicenza.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono finalità dell'Associazione:

- la promozione della coesione sociale e del benessere individuale nella



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

sua globalità e nelle sue dimensioni sociali, culturali, lavorative, ambientali e psico-fisiche; =====

- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale; =====

- la promozione di attività didattiche, educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale e/o nelle forme del tirocinio; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione continua e aggiornamento, anche professionale, in sanità/Educazione Continua in Medicina e quelle rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento; tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ); =====

- la promozione della cultura del cinema e dell'audiovisivo, ai sensi della L. 220/2016 e s.m.i., attraverso proiezioni, rassegne, festival, dibattiti, conferenze, corsi, laboratori, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente all'educazione all'immagine "per" e "nelle" scuole di ogni ordine e grado e alla promozione del pubblico giovane; =====

- la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione, gestione e messa a disposizione di luoghi che possano favorire lo scambio di competenze e la condivisione di spazi lavorativi e collaborativi (coworking e coliving), nonché l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e come parte integrante del diritto di associazione; =====

- la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della comunità locale, sia materiale e che immateriale, anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici o privati per finalità sociali; =====

- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (e-inclusion); =====

- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale; =====

- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza; =====

- l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale; =====

- la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e; =====

- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo; =====

- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
  - la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa; la promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze; =====
  - il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari; =====
  - la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea; =====
  - la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta; =====
  - la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità; =====
  - la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale; =====
  - l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale; =====
  - la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono; =====
  - la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita; =====
  - lo svolgimento di attività di servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e la promozione di servizi rivolti alla comunità, alle persone e agli enti pubblici e privati, che rappresentino nuove opportunità di miglioramento lavorativo, di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio. =====
- Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, con esplicito riferimento a quelle individuate dall'art.5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: =====
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====
  - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; =====

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; =====

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; =====

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. =====

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: ==

- organizzazione di eventi, attività culturali, corsi di formazione, seminari, workshop, tavole rotonde, conferenze, dibattiti, rassegne, festival, webinar per lo sviluppo di competenze linguistiche, comunicative, digitali e di sostenibilità sociale, ambientale ed economica; =====

- valorizzazione della propria sede, come luogo di incontro, confronto, discussione e scambio culturale e di competenze attraverso la progettazione, l'organizzazione e la gestione di spazi di co-working, co-living e di residenza d'artista finalizzati a favorire l'incontro e il confronto tra cittadini, freelance, micro imprese, associazioni, enti del territorio pubblici e privati; =====

- promozione, anche in partnership, di iniziative e di piattaforme informatiche per favorire lo scambio di competenze e la diffusione dei valori e delle esperienze della sharing economy; =====

- creazione e distribuzione di produzioni editoriali, video e multimediali; ===

- produzione e organizzazione di manifestazioni cinematografiche, teatrali e musicali; =====

- organizzazione e animazione di sportelli e iniziative di sostegno all'autoimprenditorialità tra cui, a titolo esemplificativo, incubazione di imprese, programmi di mentorship, coaching e formazione, raccolta fondi ed erogazione borse di studio, anche con il supporto di terzi pubblici e privati; =====

- affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione. =====

L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione. =====

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità. =====

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dall'organo amministrativo dell'associazione. =====

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e e ai loro familiari, di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del D.Lgs. 117/2017. =====

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici. =====

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. =====

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017. =====

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. =====

Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono. =====

In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, l'Associazione può articolarsi in Commissioni di lavoro e in Sezioni. =====

#### ART. 6

##### (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. =====

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. =====

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. =====

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. =====

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. =====

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronuncii l'assemblea in occasione della succes-



*Finelli Maria*

siva convocazione. -----  
L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. -----

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. -----  
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. -----

#### ART. 7

##### (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. -----

Hanno il diritto di -----

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi solo se maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative; -----

- gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo; -----

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; -----

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; -----

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; -----

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; -----

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; -----

e il dovere di: -----

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; -----

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. -----

#### ART. 8

##### (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario, come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; i volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro. -----

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. -----

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. -----

Nel caso in cui l'associazione si avvalga di volontari, i medesimi vengono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. -----

#### ART. 9

##### (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. -----

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. -----

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto con possibilità di appello entro 30 gg. e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. =====

Nel caso in cui l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'assemblea ed in tal caso l'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea medesima. =====

Nel caso in cui l'esclusione sia confermata, l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. =====

#### ART. 10

##### (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione: =====

- Assemblea degli associati =====

- Consiglio Direttivo =====

- Presidente =====

- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo); ==

- l'Organo di Controllo (organo facoltativo). =====

#### ART. 11

##### (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. =====

Ciascun associato (iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa) ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. =====

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. =====

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. ==

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, WhatsApp, Sms o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. =====

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. =====

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. =====

E' ordinaria in tutti gli altri casi. =====

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. =====

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. =====

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. =====

#### ART.12

----- **(Compiti dell'Assemblea)** -----

L'assemblea in seduta ordinaria: -----

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto; -----
- nomina e revoca il Consiglio Direttivo; -----
- nomina e revoca l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove previsto dalla normativa); -----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- delibera sull'esclusione degli associati; -----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

L'assemblea in seduta straordinaria: -----

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; -----
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. -----

----- **ART. 13** -----

----- **(Assemblea ordinaria)** -----

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. -----

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. -----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. -----

----- **ART. 14** -----

----- **(Assemblea straordinaria)** -----

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno tre quarti degli associati e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole di due terzi degli intervenuti. -----

L'assemblea straordinaria delibera l'eventuale scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in proprio o per delega. -----

----- **ART. 15** -----

----- **(Consiglio Direttivo)** -----

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. -----

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 membri ad un massimo di 15 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. ==

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. ==

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario, l'eventuale Segretario Amministrativo e l'eventuale Tesoriere. -----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità la decisione si intende

respinta.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- determina la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati ed in prima istanza ne delibera l'esclusione;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- approva la costituzione dei Circoli, delle Sezioni e delle Commissioni di lavoro in cui si articola la vita dell'Associazione, ne definisce i regolamenti interni e nomina i relativi responsabili.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 16

##### (Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 17

##### (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:



*Carlo Feltrin*

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 18

##### (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore legale iscritto al relativo registro o da una società di revisione legale.

#### ART. 19

##### (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

#### ART. 20

##### (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi associativi;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);  
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.  
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

#### ART. 21

##### (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 117/2017.

In caso di diminuzione del patrimonio sotto il minimo suddetto di oltre un terzo, il Consiglio direttivo, o in caso di sua inerzia l'organo di controllo, se nominato, dovrà convocare l'assemblea per prendere gli opportuni provvedimenti.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

#### ART. 22

##### (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### ART. 23

##### (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### ART. 24

##### (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

#### ART. 25

##### (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e

sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. =====

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione. =====

===== **ART. 26** =====

===== **(Personale retribuito)** =====

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. =====

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione. =====

===== **ART. 27** =====

===== **(Assicurazione dell'associazione)** =====

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa. =====

===== **ART. 28** =====

===== **(Devoluzione del patrimonio)** =====

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. =====

===== **ART. 29** =====

===== **(Disposizioni finali)** =====

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. =====

===== **ART. 30** =====

===== **(Norma transitoria)** =====

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. =====

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. =====